



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Prato
-Unità Specialista Urbanistica ed Ambiente -

Tel. 0574 579362 - Fax 0574 579365

Trasmissione FAX al n. 055 5305607 in data 05.04.2019

Rif. : ARPAT - Dipartimento di PRATO

oggetto: Direttive alle P.G. in materia edilizia e ambientale

Giusta disposizione del Procuratore della Repubblica Dott. Giuseppe NICOLOSI, si trasmette copia delle direttive in materia edilizia e ambientale impartite in data 02.04.2019.

La trasmissione si compone di n. 04 fogli allegati compresa la presente.

Agente di P.G.
Valentina Puccianti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Puccianti', written over the printed name.



Direttive alle P.G. in materia di edilizia e ambiente

All'Unità specialistica Edilizia Ambiente in sede

Alla Polizia Municipale di Prato

Alla Polizia Municipale di Poggio a Caiano

Alla Polizia Municipale di Vaiano, Vernio e Cantagallo

Alla Polizia Municipale di Calenzano

Alla Polizia Municipale di Carmignano

Alla Polizia Municipale di Montemurlo

Alla Polizia Provinciale di Prato

Ai CC Forestali di Prato

All'Arpat di Prato

Al Noe di Prato

Il Procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe Nicolosi,

richiamate:

- la nota del 01.10.2015 a firma del Procuratore della Repubblica Dott. Giuseppe NICOLOSI avente ad oggetto " accertamento dei reati normativa antisismica".
- la nota ota del 21.06.2017 a firma del Dott. CELANO e Dr.ssa Valentina COSCI avente ad oggetto " accertamenti di trasporti abusivi di rifiuti"
- la nota del 13.11.2017 a firma del Procuratore della Repubblica Dott. Giuseppe NICOLOSI, del Dott. Egidio CELANO e della Dr.ssa Valentina COSCI avente ad oggetto "direttive alla P.G. a seguito della riunione di coordinamento del 07.11.2017"

impartisce alle p.g. in indirizzo le seguenti direttive:

Procedura ex art. 318 bis e segg. Dlgs 152/06

Le prescrizioni vengono impartite a giudizio della P.G. operante e direttamente dalla stessa p.g. in ragione dei presupposti accertati e delle disposizioni vigenti, comunque dandone atto in CNR.

Le prescrizioni asseverate ex artt. 318 bis e segg. impartite nei confronti di imprese/attività rappresentate da più persone devono essere notificate dalla P.G. a tutti i soggetti giuridicamente responsabili (ad esempio a tutti i legali rappresentanti di una società), risultando invece esigibile ai fini della definizione della procedura un unico pagamento della relativa sanzione; richiamandosi in tal senso il principio del favor rei, la *ratio* della disposizione di legge volta a favorire la procedura estintiva e tenuto conto del principio generale della solidarietà delle obbligazioni.

Richiamando infine quanto già indicato in data 07.11.2017 in tema di prescrizioni in ipotesi di mancata autorizzazione, nei casi di reati in cui l'osservanza della prescrizione non dipenda dalla sola volontà del contravventore ma da fattori da lui non esigibili (ad esempio da una successiva attività dell'Amministrazione quale il rilascio

dell'Autorizzazione) la procedura degli articoli 318 bis e segg. non si applica e l'accertamento seguirà le vie ordinarie.

Precisazioni sulla natura del reato ambientale

Per i reati la cui condotta preveda l'esercizio di attività in violazione degli obblighi o di comunicazione o di iscrizione, distinguendo le ipotesi in cui per tali adempimenti sia o meno previsto un termine, nella prima ipotesi il reato si consumerà alla scadenza del termine; nella seconda la condotta sarà permanente.

Un'ulteriore diversificazione dovrà essere osservata nel caso di contravvenzioni relative ad inosservanza delle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni o per mancato rispetto di disposizioni ad es. delle Regioni o dell'Autorità competente; in tali casi se le prescrizioni consistono in un "facere" la violazione integrerà un reato permanente che cesserà solo con l'effettiva realizzazione dell'obbligo; nel caso di prescrizioni che impongano un "non facere" il reato sarà istantaneo ed eventuali ulteriori violazioni potranno al più rilevare ex art. 81 C.P.

L'ipotesi specifica del superamento dei limiti contenuti nell'Autorizzazione è da ritenersi reato istantaneo.

In relazione ai reati di abbandono e deposito irregolare di rifiuti si evidenzia che "l'abbandono incontrollato" è da ritenersi reato istantaneo con effetti permanenti, per essere la condotta collegata ad una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i suoi effetti fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività di gestione volta al recupero o allo smaltimento.

Diversamente la condotta illecita di "deposito incontrollato" è da ritenersi reato permanente perché la condotta attiene ad un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma (art. 183 lett. BB) Dlgs 152/06 ove applicabile) e la cui antigiuridicità cessa al momento dello smaltimento o al recupero o al sequestro.

Al reato di omessa bonifica è attribuita natura di reato permanente, sussistendo fino a che il soggetto inquinatore non vi adempia.

Prato, li 02.04.2019

Il Procuratore della Repubblica

dott. Giuseppe Nicosi

